



CONFASSOCIAZIONI
Confederazione Associazioni Professionali

**STATUTO CONFASSOCIAZIONI
APPROVATO NELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL 2 LUGLIO 2019**

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - TRASPARENZA

Articolo 1

E' costituita con sede in Roma un'associazione in forma di Confederazione denominata "Confederazione delle Associazioni Professionali, in breve CONFASSOCIAZIONI".

La Confederazione è l'espressione unitaria delle Federazioni, dei Coordinamenti, delle Associazioni, delle imprese, dei professionisti e delle persone che risiedono in Italia ed in Europa e che svolgono:

- a) un'attività professionale di cui alla Legge 4/2013 e successive modifiche;
- b) un'attività professionale o una professione di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile;
- c) una qualsiasi altra attività professionale, in qualsiasi modo regolata dalla Legge;
- d) un'attività imprenditoriale di produzione di beni ed erogazione di servizi con una organizzazione complessa o individuale;
- e) un'attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Confederazione elegge la propria sede in Roma. L'Ufficio di Presidenza, con apposita delibera, può modificare l'indirizzo della sede. La Confederazione può aprire sedi ed uffici sia in Italia che all'estero.

La Confederazione non persegue scopi politici, religiosi né di lucro, è apartitica.

La Confederazione si impegna a garantire, nei confronti delle organizzazioni confederate e nel rispetto dei loro statuti, la piena trasparenza nella gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle articolazioni ed eventuali emanazioni societarie e organizzative direttamente o indirettamente controllate.

La Confederazione, attraverso il suo legale rappresentante, è l'unica proprietaria del marchio registrato CONFASSOCIAZIONI, nonché del segno raffigurato che contraddistingue l'emblema e delle sue eventuali successive elaborazioni, del quale hanno diritto a fare uso gratuitamente tutti gli associati nella loro attività, finché perdura il vincolo associativo e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

TITOLO II - SCOPI DELLA CONFEDERAZIONE

Articolo 2

Quale autonoma parte sociale, la Confederazione ha per scopo lo sviluppo di tutte le persone, professioni, le imprese, le associazioni, le federazioni, le organizzazioni di cui all'art. 1 del presente Statuto e la loro partecipazione alle scelte di politica economica e sociale del Paese, nonché la tutela e valorizzazione del ruolo di tali soggetti e/o organizzazioni, anche in termini di pari opportunità,

nel sistema costituzionale, legislativo, economico e sociale italiano e nei corrispondenti ambiti europei.

Si propone di conseguire tali scopi mediante:

- a) la rappresentanza unitaria in tutte le sedi politiche ed istituzionali italiane e comunitarie delle organizzazioni confederate per ogni questione, ivi ricompresa la firma dei C.C.N.L., interessanti tutti i soggetti confederati di cui all'articolo 1, restando di totale, assoluta ed autonoma competenza delle rispettive organizzazioni confederate la rappresentanza in materia di qualsiasi questione relativa alle singole categorie professionali;
- b) il coordinamento delle iniziative ed attività promosse nell'interesse generale di tutti i soggetti confederati di cui all'art. 1 e il sostegno, anche in termini di eventuale reperimento di risorse economiche, delle azioni svolte dalle organizzazioni confederate;
- c) la stipula di protocolli d'intesa e la predisposizione di piattaforme tematiche condivise nei confronti del Governo, delle Istituzioni e degli altri interlocutori economici e sociali, comprese Università e Istituti di Ricerca, nazionali e internazionali;
- d) il convinto sostegno ai processi di sinergia complessiva del sistema professionale, imprenditoriale e del terzo settore italiano;
- e) la tutela degli interessi sociali ed economici dei soggetti e delle organizzazioni confederate nei rapporti con Amministrazioni, Enti e Istituzioni e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale italiana e comunitaria;
- f) l'assistenza progettuale gratuita alle organizzazioni confederate per il raggiungimento dei requisiti di cui alla Legge 4/2013, al D.Lgs 13/2013 e di tutte le altre eventuali, successive leggi e/o modifiche intervenute;
- g) la promozione e il consolidamento del ruolo delle organizzazioni confederate, delle imprese e dei professionisti ad esse iscritti come componenti fondamentali del sistema economico e della società civile, nonché il riconoscimento di tale ruolo a tutti i livelli di interlocuzione pubblica e privata ed in termini di pari opportunità;
- h) l'erogazione di ogni tipo di servizio di informazione e promozione, formazione, assistenza e consulenza alle organizzazioni confederate;
- i) lo studio e la promozione di iniziative legislative a favore degli interessi dei soggetti confederati, coordinandole sempre con gli orizzonti e gli interessi superiori della collettività;
- j) l'organizzazione diretta o indiretta di ricerche e studi, convegni e seminari, corsi di formazione e la pubblicazione di materiale formativo e informativo, anche periodico al fine di migliorare la qualificazione del sistema delle persone, delle imprese e delle organizzazioni confederate in un'ottica globale di miglioramento continuo;
- k) lo svolgimento di ogni attività, anche arbitrale, nell'interesse degli associati, compresa l'organizzazione e prestazione di servizi attraverso società o organismi appositamente costituite;
- l) la promozione e lo svolgimento di attività formative, culturali, convegnistiche e, in genere, di ogni altra attività al fine di favorire il raggiungimento degli scopi associativi, comprese la concessione di patrocinii e collaborazione con altri Enti pubblici e privati;
- m) la designazione, anche in termini di pari opportunità, dei rappresentanti in Enti e Organismi Nazionali e Internazionali ove la rappresentanza sia richiesta in modo unitario;
- n) la stipula con Enti previdenziali, bancari o di altro genere di convenzioni per riscuotere i contributi di assistenza contrattuale previsti dal C.C.N.L. Dipendenti di Studi Professionali con le modalità previste dalla legge 4 giugno 1973 n. 311, sue eventuali modificazioni ed integrazioni e da ogni altra Legge in materia;
- o) la stipula di protocolli d'intesa e di reciproca consultazione con le Associazioni dei Consumatori volti a favorire:

1. l'istituzione di camere e processi di conciliazione per la risoluzione alternativa di eventuali controversie;
 2. il supporto alla predisposizione presso le organizzazioni confederate di forme e strumenti di garanzia a tutela degli utenti;
 3. la predisposizione e la promozione di strumenti idonei di assicurazione per i rischi professionali e per tutti gli altri rischi presso gli iscritti alle organizzazioni confederate da rendere, se previsto legislativamente, obbligatori.
- p) la promozione e la partecipazione ad attività culturali, sociali, economiche e, in genere, ad ogni altra attività finalizzata ad offrire un contributo alla crescita del Paese e del sistema professionale.

La Confederazione può aderire ad altre organizzazioni nazionali e internazionali che perseguono scopi analoghi a quelli previsti nel presente statuto. La Confederazione, per il perseguimento dei propri scopi, può infine assumere partecipazioni e/o interessenze in altri enti od imprese, anche societarie.

Durante la vita della Confederazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo non sia richiesto dalla legge.

TITOLO III – ASSOCIATI

Articolo 3

Possono far parte di CONFASSOCIAZIONI le Federazioni, i Coordinamenti, le Associazioni, le persone, i professionisti e le imprese italiane, comunitarie e internazionali che:

- possano contribuire con le loro competenze allo sviluppo del Paese;
- siano un soggetti di cui all'art. 1 del presente Statuto;
- abbiano la sede legale in Italia.

In caso di adesione di Federazioni e Coordinamenti, qualora non vi sia un'espressa deliberazione contraria da parte dei singoli organismi direttivi, sono associate in via automatica alla Confederazione tutte le singole organizzazioni facenti parte di Federazioni e Coordinamenti stessi.

Articolo 4

Sono soci fondatori tutte le organizzazioni che hanno aderito alla Confederazione entro il 30 settembre 2013, sottoscrivendo il presente Statuto, il Manifesto, gli eventuali i Protocolli d'Intesa ed avendo ottenuto parere positivo dall'Ufficio di Presidenza.

A far seguito da tale data, qualsiasi altro soggetto o a organizzazione che volesse entrare a far parte di CONFASSOCIAZIONI deve inoltrare domanda di ammissione all'Ufficio di Presidenza, allegando una scheda informativa stabiliti dall'Ufficio di Presidenza.

Articolo 5

Dalla data di versamento della quota associativa di ammissione decorreranno diritti ed obblighi per il soggetto o l'organizzazione ammessa.

L'iscrizione alla Confederazione s'intende a tempo indeterminato con facoltà di libero recesso in qualunque momento nel rispetto delle norme statutarie.

Dalla data di costituzione della Confederazione, fatta salva diversa determinazione dell'Ufficio di Presidenza, la quota associativa è rimessa al contributo volontario dei soci e delle organizzazioni aderenti con un minimo pari ad 1 (uno) euro.

Articolo 6

Le organizzazioni confederate, pur mantenendo la totale autonomia e rappresentanza quando tale rappresentanza si riferisca alla singola categoria professionale, sono tenute:

- a) a tenere in considerazione, pur nella loro autonomia, le delibere adottate dagli organi di CONFASSOCIAZIONI sugli scopi sociali;
- b) a pagare le eventuali quote associative annuali ordinarie o straordinarie stabilite dall'Ufficio di Presidenza su delibera della Conferenza dei Presidenti;
- c) a fornire, nei limiti della vigente normativa sul trattamento dei dati, tutte le informazioni concernenti la propria struttura e il funzionamento dei propri organi statutari che l'Ufficio di Presidenza riterrà necessarie per lo svolgimento dell'attività della CONFASSOCIAZIONI.

Articolo 7

La cessazione della qualifica di soggetto o organizzazione confederata potrà avvenire:

- a) per cessazione dell'attività dell'organizzazione associata;
- b) per recesso da comunicarsi per iscritto all'Ufficio di Presidenza. La cessazione avrà effetto immediato;
- c) per esclusione decisa dal Collegio dei Probiviri e ratificata dal Ufficio di Presidenza, con delibera motivata, per inadempimento alle norme del presente Statuto, ovvero per il mancato rispetto di una o più delibere adottate con le maggioranze di cui al presente Statuto;
- d) per morosità per periodi superiori ad un anno.

Articolo 8

Con proprio regolamento, l'Ufficio di Presidenza adotterà il Codice Etico e di Condotta di CONFASSOCIAZIONI. Tale Codice potrà essere strutturato anche attraverso il confronto preventivo con le altre Parti Sociali, con le Associazioni dei Consumatori e/o ogni altro soggetto che sia coerente con la visione valoriale della Confederazione.

TITOLO IV - ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

Articolo 9

Sono organi della Confederazione:

1. la Conferenza dei Presidenti;
2. il Presidente;
3. l'Ufficio di Presidenza;
4. le Branch (dipartimenti) divisionali e territoriali;
5. il Direttore Generale;
6. il Tesoriere;
7. il Collegio dei Revisori;
8. il Collegio dei Probiviri
9. il Comitato Etico, Scientifico e di Indirizzo;

Con delibera dell'Ufficio di Presidenza potranno essere inoltre costituite apposite Commissioni consultive o di studio, che dureranno in carica per il periodo di tempo indicato nella delibera istitutiva.

Tutte le deliberazioni degli organi confederali sono, salvo diversa disposizione, immediatamente esecutive.

TITOLO V – LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI

Articolo 10

La Conferenza dei Presidenti è costituita dai membri dell'Ufficio di Presidenza, dai Presidenti o dai rappresentanti liberamente delegati dalle branches divisionali e territoriali.

Articolo 11

Sono compiti esclusivi della Conferenza dei Presidenti:

- a) la definizione degli obiettivi e delle strategie e la valutazione dei risultati di CONFASSOCIAZIONI;
- b) l'elezione del Presidente e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza per voto o acclamazione per soli 2 mandati consecutivi, salvo diversa determinazione assembleare da prendersi con maggioranza pari ai $\frac{2}{3}$ degli aventi di diritto di voto;
- c) la nomina del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;
- d) l'approvazione definitiva del testo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti degli studi professionali, previa consultazione delle Branch divisionali (dipartimenti) di cui al precedente art. 9;
- e) l'approvazione dei bilanci annuali;
- f) l'approvazione delle eventuali quote associative annuali e di ogni altro, eventuale contributo complementare;
- g) le modificazioni al presente Statuto;
- h) lo scioglimento di CONFASSOCIAZIONI con maggioranza pari ai $\frac{3}{4}$ degli iscritti alla Confederazione;
- i) ogni altro argomento proposto dal Presidente e/o dall'Ufficio di Presidenza.

È ammessa la delega per la partecipazione alle riunioni. Ogni componente può assumere al massimo due deleghe.

Articolo 12

La Conferenza dei Presidenti è convocata, normalmente in Roma, dal Presidente (o, in caso di impedimento o inadempimento) dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente Vicario Aggiunto (di seguito Vicario):

- a) entro 210 giorni dalla fine dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo;
- b) quando ne faccia richiesta almeno due terzi degli iscritti presentando uno schema di ordine del giorno. In questo caso, il Presidente (o, in caso di impedimento o inadempimento, dal Vicario) devono provvedere all'invio dell'avviso di convocazione non oltre i quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta di convocazione e la Conferenza dei Presidenti deve riunirsi entro i trenta giorni successivi all'invio dell'avviso di convocazione;

Articolo 13

La Conferenza dei Presidenti è convocata per mezzo di lettera raccomandata, mezzi elettronici equivalenti, o avviso pubblico sul sito di CONFASSOCIAZIONI, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora e

l'ordine del giorno dell'adunanza; nei casi di urgenza, il termine per l'avviso di convocazione può ridursi a cinque giorni prima della riunione.

Le riunioni della Conferenza dei Presidenti si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita la possibilità di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea.

Articolo 14

La Conferenza dei Presidenti è presieduta dal Presidente o dal Vicario, ed i suoi verbali sono redatti da un Segretario appositamente nominato da Presidente.

Articolo 15

Ciascuna soggetto votante ha diritto ad un voto.

Non sono ammesse al voto le persone e le organizzazioni che non sono in regola con i pagamenti di cui all'articolo 6. Per la validità delle riunioni deve essere presente la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Il Presidente del Comitato Etico, Scientifico e di Indirizzo partecipa alle riunioni della Conferenza dei Presidenti con diritto di voto.

Articolo 16

Tutte le deliberazioni della Conferenza dei Presidenti sono assunte a maggioranza semplice dei voti presenti, fatta eccezione per le seguenti deliberazioni per le quali sarà necessario il voto favorevole dei tre quarti dei voti dei componenti della Conferenza dei Presidenti:

- a) revoca di uno o più membri dell'Ufficio di Presidenza;
- a) modifiche al presente Statuto;
- b) scioglimento di CONFASSOCIAZIONI.

TITOLO VI - IL PRESIDENTE, L'UFFICIO DI PRESIDENZA E LE CARICHE DELLA CONFEDERAZIONE

Articolo 17

Il Presidente dura in carica quattro anni, ha la rappresentanza legale di CONFASSOCIAZIONI di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca la Conferenza dei Presidenti e l'Ufficio di Presidenza.

Propone all'Ufficio di Presidenza la nomina del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente Vicario Aggiunto.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicario.

Nomina il Direttore Generale, con la condivisione dell'Ufficio di Presidenza.

Esercita tutti i poteri della Confederazione e dell'Ufficio di Presidenza, con la sola eccezione di quelli conferiti in via esclusiva alla Conferenza dei Presidenti, e può delegare al Vice Presidente Vicario ed agli altri Vice Presidenti facenti parte dell'Ufficio di Presidenza particolari funzioni di sua competenza.

Il Presidente uscente può essere nominato Presidente Onorario di CONFASSOCIAZIONI dalla Conferenza dei Presidenti e può essere chiamato a partecipare a titolo consultivo alle riunioni della Conferenza dei Presidenti e dell'Ufficio di Presidenza, con rimborso delle spese e per il tempo che i rispettivi organi ritengano eventualmente necessario od opportuno.

Il Presidente, con la condivisione dell'Ufficio di Presidenza, può nominare Consiglieri Delegati per

specifiche tematiche di particolare interesse della Confederazione. I Consiglieri Delegati possono partecipare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza senza diritto di voto.

Articolo 18

L'Ufficio di Presidenza di CONFASSOCIAZIONI dura in carica quattro anni, è nominato dalla Conferenza dei Presidenti ed è composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario, dal Vice Presidente Vicario Aggiunto e da un Vice Presidente con delega alle Pari Opportunità, e dal Direttore Generale in qualità di Segretario senza diritto di voto.

Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza si assumono a maggioranza semplice: in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

In caso di impedimento o inadempimento del Presidente, a seguito di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, il Vice Presidente Vicario o il Vicario Aggiunto assumono la presidenza dell'Ufficio di Presidenza stesso con pieni poteri.

Il Presidente può invitare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i propri Consiglieri Delegati o altri membri della Conferenza dei Presidenti i quali partecipano senza diritto di voto.

Articolo 19

Tutte le cariche della Confederazione sono gratuite. Tutti i membri dell'Ufficio di Presidenza dovranno operare esclusivamente con spirito di servizio e di dedizione ai principi statutari di CONFASSOCIAZIONI. Ad essi spetterà esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio a partire dalla prima deliberazione utile di sostenibilità economica assunta dall'Ufficio di Presidenza.

Articolo 20

L'Ufficio di Presidenza viene convocato dal Presidente (o, in caso di impedimento o inadempimento dal Vicario o dal Vicario Aggiunto) ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei suoi membri. Le convocazioni sono fatte a mezzo di lettera raccomandata o mezzi elettronici equivalenti o posta elettronica almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di particolare urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza sono presiedute dal Presidente (o in sua assenza dal Vicario) e verbalizzate da un Segretario all'uopo delegato dal Presidente. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita la possibilità di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea.

Articolo 21

Sono prerogative dell'Ufficio di Presidenza:

- a) la definizione e la realizzazione del piano di attuazione degli obiettivi e delle strategie della CONFASSOCIAZIONI deliberate dalla Conferenza dei Presidenti;
- b) la gestione della immagine, della comunicazione e in genere di ogni manifestazione esterna della CONFASSOCIAZIONI;
- c) la partecipazione ad occasioni di concertazione di ogni livello, compresa la trattazione e la conclusione del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti degli studi professionali;
- d) la revoca di qualsiasi carica di CONFASSOCIAZIONI;
- e) la predisposizione delle proposte dei bilanci annuali;

- f) l'attuazione di quanto sia necessario per il raggiungimento degli scopi della CONFASSOCIAZIONI, ivi compresa l'organizzazione interna con la possibilità di assumere dipendenti e dirigenti e di costituire e regolare una o più commissioni o simili;
- g) ogni decisione su problemi di ordine operativo e/o di particolare urgenza;
- h) l'assunzione e l'esecuzione di ogni deliberazione di ordinaria amministrazione, ivi comprese quelle sui rimborsi spese, debitamente documentati dei suoi componenti;
- i) l'ammissione/esclusione di persone, imprese e organizzazioni dalla Confederazione;
- j) l'approvazione e la modifica di eventuali regolamenti applicativi delle norme Statutarie.

Articolo 22

Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza sono valide se vi partecipa la maggioranza dei componenti eletti.

Le sue deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

È facoltà del Presidente invitare a intervenire a singole o più riunioni dell'Ufficio di Presidenza, senza diritto di voto, altri rappresentanti di organizzazioni confederate che rivestano ruoli di particolare rilievo nei settori di riferimento di CONFASSOCIAZIONI.

TITOLO VII – LE BRANCHES

Articolo 23

CONFASSOCIAZIONI, è articolata in Branches (dipartimenti) divisionali e territoriali. Le persone e le organizzazioni aderenti partecipano alle Branches in base al settore professionale di riferimento e alle propensioni professionali e imprenditoriali espresse.

L'Ufficio di Presidenza nomina i Presidenti delle Branches divisionali e territoriali e approva le cariche ed i ruoli stabiliti dai Presidenti delle Branches stesse.

Ciascun Presidente di Branches fa parte di diritto della Conferenza dei Presidenti.

Il Presidente può deliberare la costituzione di nuove Branches, divisionali e/o territoriali.

TITOLO VIII - IL DIRETTORE GENERALE

Articolo 24

Il Direttore Generale è nominato dal Presidente ha come obiettivo della sua attività il funzionamento ottimale della Confederazione e la sua gestione trasparente ed efficiente sul piano organizzativo, economico e contabile.

Coadiuvando il Presidente nonché gli organi collegiali nell'espletamento delle loro attività e partecipa, con diritto di parola, ma non di voto, alle riunioni degli organi collegiali.

Cura l'organizzazione delle riunioni della Conferenza dei Presidenti e dell'Ufficio di Presidenza, tiene in ordine i relativi libri, tiene l'elenco dei soggetti confederati e delle relative rappresentanze, si occupa di tutte le comunicazioni formali della Confederazione e, in particolare, può provvedere all'invio degli avvisi di convocazione delle riunioni, su delega del Presidente.

Previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, può essere delegato a svolgere alcune funzioni specifiche dal Presidente e del Vice Presidente Vicario.

TITOLO IX - IL VICE PRESIDENTE TESORIERE

Articolo 25

Il Tesoriere è nominato dalla Conferenza dei Presidenti. Predispose i bilanci della Confederazione con la collaborazione attiva, in termini di titolarità disgiunta della firma, del Presidente e del

Direttore Generale, procede a tutti gli incassi e i pagamenti e tiene in ordine la contabilità sociale. Le funzioni del Tesoriere possono essere avocate dal Presidente e/o da un Vice Presidente Vicario. Previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, può delegare alcune funzioni specifiche al Direttore Generale.

TITOLO X - IL COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 26

Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni ed ha il compito di verificare la regolare tenuta della contabilità di CONFASSOCIAZIONI, di accertarne la consistenza di cassa e di redigere una relazione ai bilanci annuali.

A tale scopo, esso può compiere in qualsiasi momento atti di ispezione e controllo e ha diritto di ricevere gli avvisi di convocazione delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, alle quali può partecipare senza diritto di voto. Il Collegio viene eletto dalla Conferenza dei Presidenti in occasione di ogni rinnovo dell'Ufficio di Presidenza, ed è composto da tre membri, di cui deve essere temporaneamente in carica almeno il Presidente, che durano in carica lo stesso periodo di tempo di permanenza in carica dell'Ufficio di Presidenza. Sono rieleggibili con gli stessi limiti. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali. Le cariche sono gratuite, salvo il riconoscimento di un rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, a partire dalla prima deliberazione di sostenibilità economica assunta dall'Ufficio di Presidenza.

TITOLO XI - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 27

Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti.

L'indicazione del Presidente è fatta dalla Conferenza dei Presidenti all'atto dell'elezione del Collegio stesso.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa e può essere ricoperta anche da soggetti non iscritti alle organizzazioni confederate.

Il Collegio dei Probiviri:

- a) congiuntamente al Presidente del Comitato Etico, Scientifico e di Indirizzo, è responsabile della stesura del Codice Etico e di Condotta della Confederazione;
- b) interviene, su istanza di parte, in via conciliativa e quale amichevole compositore, nelle controversie tra soci in materia associativa;
- c) esprime, su richiesta, parere in materia statutaria, al Presidente e agli organi collegiali;
- d) eroga tutte le sanzioni disciplinari, compresa l'esclusione che viene sottoposta per la ratifica all'Ufficio di Presidenza.

Il Collegio dei Probiviri ha la facoltà di arbitrare inappellabilmente, sentite le parti e con decisione "ex bono et aequo" senza formalità di procedure le succitate controversie, con esclusione di ogni altra giurisdizione. Gli atti di composizione amichevole, i pareri e le decisioni, sono resi per iscritto.

TITOLO XII – IL COMITATO ETICO, SCIENTIFICO E DI INDIRIZZO

Articolo 28

Il Comitato Etico, Scientifico e di Indirizzo ha il compito di promuovere attraverso le idee e le attività dei propri membri ricerche e studi, convegni, seminari al fine di valorizzare le iniziative della Confederazione.

Possono essere chiamati a far parte del Comitato personalità di altissimo livello delle aree professionali della Confederazione e rappresentanti di organismi nazionali ed internazionali, delle Istituzioni e delle Accademie con la finalità di dare prestigio e supporto culturale ed istituzionale a CONFASSOCIAZIONI.

L'Ufficio di Presidenza nomina il Presidente il quale, entro 30 giorni dalla nomina e di concerto con il Presidente, provvede a segnalare all'Ufficio di Presidenza stesso i nominativi dei componenti individuati.

TITOLO XIII - DECADENZA E REVOCA PER ASSENZA

Articolo 29

I membri dell'Ufficio di Presidenza sono considerati decaduti se nel corso dello stesso anno solare risultino assenti non giustificati per più di tre riunioni consecutive.

I rappresentanti nominati da CONFASSOCIAZIONI negli organismi di qualsiasi tipo che, nel corso dello stesso anno solare, risultino assenti per più di tre volte dalle riunioni indette dall'organismo nel quale sono nominati, potranno essere revocati dall'Ufficio di Presidenza.

TITOLO XIV – LE BRANCHES TERRITORIALI

Articolo 30

In ciascuna Regione, l'Ufficio di Presidenza costituisce Branches regionali.

L'organizzazione e il funzionamento delle Branches Regionali dovrà corrispondere, con gli opportuni adattamenti, all'organizzazione degli organi centrali in base al presente Statuto.

E' compito delle Branches Regionali sviluppare un rapporto permanente con le Istituzioni e le organizzazioni economiche, politiche e sociali locali nonché promuovere iniziative di interesse locale, attuando a livello regionale le iniziative e le delibere assunte dal Conferenza dei Presidenti e dall'Ufficio di Presidenza.

Ogni iniziativa non potrà mai porsi in contrasto con gli indirizzi deliberati di volta in volta dagli organi statutari della CONFASSOCIAZIONI, ai quali le Branches Regionali dovranno riferire regolarmente e tempestivamente circa le attività svolte.

Il Presidente, con la condivisione dell'Ufficio di Presidenza, può nominare i Presidenti di eventuali macro aree regionali e la relativa struttura.

TITOLO XV - QUOTE DI ASSOCIAZIONE

Articolo 31

La quota associativa annuale e le modalità di pagamento sono proposte dall'Ufficio di Presidenza ed approvate dal Conferenza dei Presidenti, anche in coordinamento con quanto previsto dall'articolo 5 del presente Statuto.

TITOLO XVI - PATRIMONIO

Articolo 32

Il patrimonio della CONFASSOCIAZIONI è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da contributi, sottoscrizioni, erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate di CONFASSOCIAZIONI sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) da eventuali contributi o sovvenzioni da parte di organismi pubblici o privati;
- c) da eventuali altre risorse derivanti dalle iniziative assunte dall'Associazione per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- d) da ogni altro contributo e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

TITOLO XVIII - ESERCIZI SOCIALI - BILANCI – DURATA

Articolo 33

L'esercizio sociale è annuale e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio viene sottoposto dall'Ufficio di Presidenza alla Conferenza dei Presidenti che lo analizza e lo approva a consuntivo con il parere del Collegio dei revisori.

Articolo 34

CONFASSOCIAZIONI ha durata illimitata.

TITOLO XVII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 35

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto, si rimanda, per quanto applicabili, alle norme di legge.